

**RACCORDO CON GLI ENTI
ACCREDITATI PER LA CERTIFICAZIONE
(legge 104 e legge 170)**

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili dispone in tema di diritto all'educazione e all'istruzione: "3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connessa all'handicap" .

Per tutti i soggetti in età scolare è essenziale la collaborazione degli insegnanti per guidare le famiglie ad avviare le procedure di osservazione.

A tale scopo i docenti stilano l'apposito documento denominato **Scheda di rilevazione delle difficoltà in contesto scolastico**, che viene protocollato e consegnato alla famiglia. Con tale documento e l'invio del pediatra, la famiglia si rivolge alla UONPIA o ai centri accreditati per chiedere una valutazione del bambino.

Acquisita tutta la documentazione relativa alla **diagnosi** e alla **relazione clinica**, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS riconosciuti, la famiglia dovrà presentare agli uffici territoriali dell' ATS (Agenzia di Tutela della Salute che sostituisce le ASL- LR n° 23 del 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l'alunno/a a visita presso i Collegi d'accertamento costituiti da una équipe multidisciplinare per la predisposizione del **Verbale di accertamento di disabilità** ai sensi del DPCM 185/06.

Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento della diversa abilità, dovrà essere consegnato alla segreteria della scuola presso cui è iscritto l'alunno, insieme alla **diagnosi funzionale/ profilo di funzionamento** (introdotto dal D.Lgs. 66/2017); questi documenti permettono all'Istituzione scolastica di trasmettere i dati all'Ufficio Scolastico per la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno.

La **Diagnosi funzionale**, ancora in gran parte utilizzata dalle UONPIA, è lo strumento atto a determinare quali tipologie di adattamento e apprendimento sono proprie del soggetto diversamente abile; il Profilo di funzionamento, in genere non ancora fornito dalle UONPIA e che sostituirà la Diagnosi funzionale, definisce le caratteristiche dell'individuo in base ad una visione globale (bio-psico-sociale), attraverso i criteri dell'ICF (International Classification of Functioning), individuando inoltre gli strumenti atti a strutturare l'ambiente di vita (Facilitatori/Barriere). In base alle strategie proposte e le caratteristiche rilevate, si andrà a progettare un intervento personalizzato, con l'obiettivo di potenziare le abilità presenti e compensare quelle assenti o deficitarie.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell'integrazione

scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola.

L'Istituto Comprensivo ha cura nel mantenere i contatti con gli enti certificanti la disabilità ai fini di rendere significativa l'integrazione dell'alunno in ambito scolastico e costruire con la famiglia il progetto di vita per il fanciullo.

Il GLO (cioè il Consiglio di Classe, in collaborazione con il neuropsichiatra, l'equipe che ha in carico l'alunno/a e la famiglia), stende il **Piano Educativo Individualizzato**, redatto in chiave ICF in base al citato D.Lgs. 66/2017, che viene condiviso con la famiglia e annualmente aggiornato.

La **Legge 8 ottobre 2010 n.170** riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati «**DSA**», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La diagnosi di DSA può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche o da strutture private accreditate **e comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente**. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a scuola e a domicilio dei soggetti con DSA.

La Scuola provvede alla stesura del Piano Didattico Personalizzato, condiviso con la famiglia e in collaborazione con l'ente certificante.

NON SONO LE DIFFERENZE A CREARE LE DISTANZE,

MA L'INCAPACITA' O IL MANCATO DESIDERIO DI TROVARE SOLUZIONI